



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 15 marzo 2016, composto come da verbale in pari data;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31, comma 2, del "Regolamento interno", approvato il 7 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capo III, art. 6, comma 1, del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria", come modificato dalla delibera consiliare n. 278 del 15 febbraio 2011;

Vista la delibera consiliare n. 277-ter del 15 febbraio 2011;

Ritenuto di dover apportare modifiche ed integrazioni al predetto "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria";

Udito il Relatore, Consigliere Dott. Alfredo Montagna;


DELIBERA

di approvare la seguente

«RISOLUZIONE N. 2 /2016

“Ufficio Ispettivo ed ispezioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria”

1. – L'Ufficio Ispettivo, di cui al "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria", richiamato nelle premesse della delibera di approvazione della presente Risoluzione, è incardinato fra gli Uffici di Segreteria del Segretariato Generale del Consiglio di Presidenza, di cui al capo III, art. 6., lett. a) di detto Regolamento ed opera su disposizioni del Presidente e del Comitato di Presidenza.




2. – All'Ufficio Ispettivo, di cui al precedente punto 1., è preposto un funzionario del Consiglio, ai sensi del capo III, art. 8., comma 1, del Regolamento di cui sopra, che abbia maturato preferibilmente esperienza professionale anche presso le Commissioni Tributarie.

3. – L'Ufficio Ispettivo svolge la propria attività in conformità ai deliberati consiliari, in particolare coadiuvando i Consiglieri incaricati di ispezione ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. p), del capo III del richiamato Regolamento.

4. – Il complesso delle attività pre-ispettiva, ispettiva propriamente detta e delle attività conclusive dell'ispezione si intendono ai sensi di quanto di seguito:

- a. Per attività ispettiva s'intende l'attività consiliare di controllo e verifica del corretto adempimento delle funzioni giurisdizionali e della corretta applicazione delle risoluzioni e delle delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- b. Tale attività può configurarsi come ordinaria, quando costituisce una verifica mirata ad accertare se i servizi giurisdizionali svolti dalle Commissioni Tributarie siano esperiti nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti; ovvero a carattere straordinario, allorché sia disposta dal Consiglio presso Commissioni in cui siano state segnalate o riscontrate deficienze, irregolarità o inadempienze.
- c. L'attività ispettiva è affidata dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, ad uno o più Consiglieri, coadiuvati dal responsabile amministrativo dell'Ufficio Ispettivo e da altro personale, secondo le esigenze, posto allo scopo a disposizione dal Segretariato Generale del Consiglio. I Consiglieri sono designati dal Consiglio fra coloro che non risiedano nella regione interessata, non risultino nell'organico della Commissione, ancorché temporaneamente fuori ruolo, non vi abbiano esercitato funzioni nell'ultimo quinquennio.
- d. Il coordinamento generale delle ispezioni è assicurato dal Comitato di Presidenza, che può predisporre un calendario delle ispezioni ordinarie.
- e. Il Consigliere responsabile dell'ispezione, designato dal Consiglio, acquisisce la documentazione necessaria alla conoscenza delle problematiche della Commissione oggetto dell'ispezione ed a tal fine si avvale della collaborazione dell'Ufficio Ispettivo (attività pre-ispettiva).
- f. Il Consigliere o i Consiglieri delegati all'ispezione curano i contatti con il Presidente della Commissione oggetto di ispezione. In caso di ispezione rivolta ad una Commissione provinciale, possono valersi anche di risorse della competente Commissione regionale.
- g. I Consiglieri ispettori ed i funzionari amministrativi, durante l'attività ispettiva, garantiscono l'ordinario svolgimento della funzione giurisdizionale.



- h. Al termine dell'ispezione i Consiglieri a ciò delegati presentano al Consiglio una relazione, sottoscritta da loro e dal responsabile amministrativo dell'ispezione, in cui vengono indicate le eventuali irregolarità e lacune riscontrate nei servizi e formulate proposte atte ad eliminarle.
 - i. Nel caso in cui si riscontrino fatti o comportamenti di rilievo disciplinare, ovvero emergano profili di incompatibilità, copia della relazione *in parte qua* è inviata dal Consiglio alla competente Commissione consiliare per il seguito di competenza.
 - j. Per le irregolarità incidentalmente riscontrate nello svolgimento dei servizi amministrativi connessi al regolare adempimento dell'attività giurisdizionale oggetto dell'ispezione il Consiglio informa il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le iniziative di competenza.
5. – Per quanto di propria competenza, l'Ufficio Ispettivo opera con la collaborazione degli altri Uffici del Consiglio, che hanno cura di fornire tempestivamente, a richiesta, la documentazione utile ad agevolare l'ispezione.
6. – La metodologia per la rilevazione delle eventuali criticità riscontrabili presso le sedi sottoposte ad ispezione, al fine di rendere omogenee le modalità degli interventi ispettivi del Consiglio, rispetta i criteri di massima come indicativamente riportati nell'allegato 'A' alla presente Risoluzione.
7. – Le attività dell'Ufficio Ispettivo si svolgono nel rispetto dell'art. 31, comma 2, del "Regolamento interno" del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
8. – La delibera n. 277-ter del 15 febbraio 2011 è abrogata.

IL PRESIDENTE
(Mario Cavallaro)

